

REGOLAMENTO RIMBORSI

Art. 1

Il rimborso compete solo per l'espletamento di funzioni inerenti incarichi in rappresentanza dell'organizzazione centrale.

Le spese sostenute per la partecipazione ai consigli nazionali, dove ognuno rappresenta la propria struttura territoriale, saranno considerate in rapporto alle disponibilità finanziarie della Confederazione.

Art. 2

Il rimborso compete per le spese sostenute nell'interesse dell'organizzazione centrale (convocazione e non propria iniziativa).

Art. 3

I rimborsi sono effettuati a piè di lista ed i documenti giustificativi devono essere presentati in originale.

Per l'uso dell'autovettura il rimborso è nei limiti di € 0,40 a km.

Art. 4

L'uso dell'autovettura è consentito solo per percorsi brevi e comunque non superiori a km 200, per complessivi km 400 tra andata e ritorno.

Per percorsi superiori è necessaria la preventiva autorizzazione, che può essere concessa dal Presidente solo in caso di assenza di altri mezzi di trasporto.

In caso di distanze superiori al limite di cui sopra, l'uso dell'autovettura è raccomandato per consentire la partecipazione di più colleghi.

Art. 5

Qualora l'interessato debba partecipare ad incontri o lavori che si svolgono nell'arco di una sola giornata, il pernottamento non può coincidere con l'uso dell'aereo.

Ogni deroga, per particolari situazioni, deve essere autorizzata.

Art. 6

I rimborsi dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di effettuazione della riunione e comunque non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

La liquidazione delle competenze spettanti viene fatta previo il controllo della documentazione da parte dell'ufficio e con il visto del Presidente.